Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° — Roma - Giovedì, 1° settembre 1927 - Anno V — Numero 202

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Consorzio ferrovia economica Tortona-Castelnuovo Scrivia: Elenco delle obbligazioni estratte dal 30 ottobre 1915 al 17 luglio 1927.

Istituto italiano di credito fondiario, in Roma: Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1927.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1826.

REGIO DECRETO 5 agosto 1927, n. 1545.

Fissazione della data del censimento industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458, che ordina un censimento generale degli esercizi industriali e commerciali;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il censimento generale degli esercizi industriali e commerciali ordinato dal R. decreto-legge del 20 marzo 1927, n. 458, avrà luogo il 15 ottobre 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 244. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1827.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1546.

Approvazione dello statuto e del regolamento dell'Azienda foreste demaniali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 1126;
Visti i testi dello statuto e del regolamento deliberati dal Consiglio d'amministrazione dell'Azienda foreste demaniali nell'adunanza del 14 giugno 1927;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvati lo statuto ed il regolamento dell'Azienda foreste demaniali, composti il primo di 18 ed il secondo di 78 articoli, nei testi annessi al presente decreto e visti, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 245. — CASATI.

Statuto dell'Azienda foreste demaniali.

CAPO I.

COSTITUZIONE E ORDINAMENTO.

Art. 1.

L'Azienda foreste demaniali, istituita col R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, è un ente autonomo, avente rappresentanza propria e propria amministrazione.

La Direzione di essa ha sede in Roma, nei locali del Ministero dell'economia nazionale. Dalla Direzione dipendono direttamente gli uffici locali per le amministrazioni delle foreste demaniali. Il numero e le sedi di questi nel territorio del Regno sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda.

Ciascuna foresta è amministrata, di regola, da un proprio ufficio locale. Possono però più foreste essere riunite nella circoscrizione di un unico ufficio.

Nelle circoscrizioni in cui, per la scarsa importanza o per la speciale ubicazione di uno o più fondi del demanio forestale, il Consiglio di amministrazione non ravvisi la convenienza di costituire un apposito ufficio per l'amministrazione di essi, questa può essere affidata ad un tecnico del ruolo

della Milizia nazionale forestale o del ruolo civile, che risieda, per altre ragioni di servizio, in località prossima al fondo od ai fondi da amministrare.

Art. 2.

La gestione dell'Azienda è affidata al Consiglio di amministrazione, al Comitato esecutivo ed al direttore, secondo le norme contenute nella legge istitutiva, nel presente statuto e nel regolamento.

Il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di sospendere la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e di quelle del Comitato esecutivo.

Il Ministero delle finanze ha facoltà di disporre ispezioni sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Azienda a norma dell'art. 29 della legge per la contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

L'ufficio di ragioneria dell'Azienda provvede, in conformità delle disposizioni dei Regi decreti 28 gennaio 1923, n. 126, e 25 marzo 1923, n. 599, e successive modificazioni, e con le norme stabilite nel regolamento dell'Azienda, al servizio di contabilità e di riscontro per la gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente.

CAPO II.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione si aduna, di regola, una volta al mese, o, quando occorra, in termine più breve, per invito del presidente o su richiesta del Comitato esecutivo.

L'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli oggetti da trattare, deve essere spedito ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni occorrono l'intervento di almeno sette dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità ha prevalenza il voto del presidente.

In caso di assenza o di impedimento del presidente e del vice-presidente, la presidenza è assunta dal consigliere più anziano di età.

Art. 5.

Le dimissioni dei componenti il Consiglio di amministrazione non hanno effetto prima che siano accettate con decreto Reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

Il non intervento di un consigliere a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo può produrre la decadenza dall'ufficio, che verrà dichiarata, previa contestazione all'interessato, con decreto Reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

I consiglieri nominati in sostituzione di altri, che abbiano cessato dall'ufficio prima della ordinaria scadenza quadriennale, durano in carica fino al termine di scadenza dei consiglieri che essi furono chiamati a sostituire.

Art. 6.

I verbali delle adunanze, firmati dal presidente e dal segretario, e raccolti in appositi registri rilegati e numerati, restano depositati presso la Direzione dell'Azienda, e le deliberazioni in essi estese hanno senz'altro forza esecutiva, salvo che debbano riportare approvazioni previste da leggi o regolamenti.

Art. 7.

Le medaglie di presenza e le indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione ed a quelli del Comitato esecutivo sono stabilite con decreto del Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze.

Il compenso speciale dovuto al segretario è fissato dal Comitato esecutivo.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) propone le modificazioni da apportarsi allo statuto ed al regolamento dell'Azienda;

b) delibera i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali dell'Azienda e le variazioni da apportare eventualmente ai bilanci preventivi in corso di esercizio, salvo le approvazioni necessarie a norma di legge e di regolamento;

c) stabilisce i criteri di massima per l'impiego dei fondi, in conformità della legge istitutiva e del regolamento;

d) delibera sulle variazioni da apportarsi al patrimonio dell'Azienda (acquisti, vendite, cessioni, permute, mutui, costituzioni di servitù);

e) formula i programmi d'azione diretti a sviluppare, mediante l'opera dell'Azienda, le attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle regioni boschive;

f) approva i piani di governo dei beni demaniali;

g) approva il programma di gestione annuale per ciascuna foresta (e ne delibera le eventuali variazioni nel corso dell'esercizio), tenendo presente l'opportunità di costituire riserve di piante per eventuali bisogni straordinari nell'interesse del paese;

h) detta le norme di massima per l'assunzione ed il trattamento del personale inferiore, di cui all'ultimo comma dell'art. 15 della legge istitutiva;

i) stabilisce le norme per l'ordinamento dei servizi;

l) delibera sui contratti ad asta pubblica di importo superiore a L. 150,000, su quelli a licitazione privata di importo superiore a L. 100,000, su quelli a trattativa privata di importo superiore a L. 50,000, e su tutti gli altri che il regolamento dell'Azienda attribuisce alla competenza del Consiglio; nonchè sui condoni di penalità contrattuali per somme superiori a L. 5000, sulla istituzione di liti attive e sulle transazioni per le quali il valore in contestazione o quello cui si faccia rinunzia eccede L. 20,000;

m) delibera su tutti gli altri affari che non siano di ordinaria amministrazione e che gli siano sottoposti dal presidente.

Le deliberazioni di cui alla lettera *a*) debbono essere approvate nelle forme prescritte dall'art. 17, capoverso, del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324.

Art. 9.

Alle sedute in cui si discutano i bilanci o si trattino argomenti di particolare importanza finanziaria il presidente può invitare ad assistere il capo dell'ufficio di ragioneria dell'Azienda.

CAPO III.

COMITATO ESECUTIVO.

Art. 10.

Il Comitato esecutivo si riunisce una o più volte al mese per invito del presidente. Le riunioni possono anche essere

domandate dal direttore dell'Azienda tutte le volte che questi le ritenga utili.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di tutti e tre i membri del Comitato. In caso di assenza o di impedimento del membro ordinario designato fra i componenti il Consiglio di amministrazione, esso è supplito da un altro membro dello stesso Consiglio, che è designato con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'economia nazionale.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti.

Art. 11.

Il Comitato esecutivo ha le seguenti attribuzioni:

a) vigila sul regolare funzionamento amministrativo e tecnico dell'Azienda;

b) delibera su tutti gli affari che non siano specificamente deferiti alla competenza del Consiglio di amministrazione od a quella del direttore;

c) esamina preliminarmente, proponendo le soluzioni del caso, le questioni riservate alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, quando da questo ne sia stato espressamente incaricato;

d) esercita le attribuzioni di cui alle lettere *f*) e *g*) dell'art. 8, se ne abbia ricevuta la delega espressa dal Consiglio di amministrazione;

e) esamina le risultanze delle inchieste e degli accertamenti eseguiti dalla Direzione circa le colpe ascritte agli impiegati, ed autorizza il direttore ad adottare i provvedimenti del caso a norma del successivo art. 17;

f) delibera, in caso d'urgenza, su qualunque oggetto riservato alla competenza del Consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di riferirne al Consiglio stesso, per la ratifica, nella prima adunanza successiva.

CAPO IV.

DIRETTORE.

Art. 12.

Le funzioni e la competenza del direttore dell'Azienda sono indicate nell'art. 10 della legge istitutiva, nel presente statuto e nel regolamento.

Al direttore si applicano le disposizioni dell'art. 96 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Lo stipendio e gli assegni a lui dovuti sono quelli corrispondenti al grado attribuitogli nei quadri della Milizia nazionale forestale a norma dell'art. 10 della legge istitutiva.

In caso di assenza temporanea o di impedimento del direttore, questi è sostituito, a tutti gli effetti, dal funzionario che è designato con Regio decreto fra quelli addetti alla direzione dell'Azienda.

Art. 13.

Il direttore dell'Azienda risponde direttamente al Consiglio di amministrazione del buon andamento degli uffici centrali e periferici, e provvede a mantenere la disciplina nel personale dipendente.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Azienda nei giudizi tanto in sede amministrativa quanto in sede giudiziaria, e nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo. Ha la facoltà di delegare, di volta in volta, tale rappresentanza, per determinati atti, ad altri funzionari dell'Azienda, ed in particolare ai capi degli uffici locali di amministrazione.

Egli firma la corrispondenza, le dichiarazioni e gli atti riguardanti la gestione, nonchè le istruzioni e le circolari dirette agli uffici dipendenti e gli ordini di pagamento delle somme stanziate negli articoli dello stato di previsione.

Art. 14.

Quale capo di tutto il personale addetto ai servizi dell'Azienda, il direttore provvede all'assegnazione di esso nei vari uffici e sedi ed ai necessari trasferimenti.

Al giudizio del direttore è rimessa la corresponsione di sussidi agli impiegati bisognosi e di premi di operosità e di rendimento a quelli che se ne rendano effettivamente meritevoli, secondo le norme vigenti in materia.

Il direttore provvede, in base alle norme generali che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, al servizio di vigilanza e di ispezione sull'andamento tecnico, amministrativo e contabile delle singole amministrazioni locali, avvalendosi del personale comandato a prestare servizio presso la Direzione dell'Azienda e di quello all'uopo designato dal comandante generale della Milizia nazionale forestale fra gli ufficiali superiori di questa, che siano tecnici forestali, e fra gli ispettori capi forestali alla sua dipendenza.

CAPO V.

UFFICIO SPECIALE DELLA CORTE DEI CONTI.

Art. 15.

L'ufficio speciale della Corte dei conti, di cui all'art. 7 della legge istitutiva, viene costituito dal presidente della Corte medesima ed ha sede presso la Direzione dell'Azienda.

CAPO VI.

PERSONALE.

Art. 16.

Gli ufficiali della Milizia nazionale forestale ed i funzionari ed impiegati del ruolo del Real Corpo delle foreste da comandarsi a prestar servizio presso l'Azienda sono nominati a norma dell'art. 15 della legge istitutiva, sentito il Comando generale della Milizia nazionale forestale.

Art. 17.

Gli accertamenti e le inchieste sulle infrazioni disciplinari, sulle irregolarità e sulle azioni delittuose addebitate agli ufficiali della Milizia nazionale forestale ed al personale del Real Corpo delle foreste comandati a prestare servizio presso l'Azienda sono disposti dal direttore, d'accordo col comandante generale della Milizia nazionale forestale.

Quando trattisi di reato, il direttore provvede a deferire il colpevole all'autorità giudiziaria, dopo aver preso accordi col comandante generale se il giudicabile appartiene al ruolo della Milizia nazionale forestale od a quello del Real Corpo delle foreste, e col capo del personale delle rispettive Amministrazioni se il giudicabile appartiene ad altri ruoli.

Le punizioni disciplinari agli ufficiali della Milizia nazionale forestale sono inflitte in base alle norme del regolamento generale approvato con R. decreto 13 agosto 1926, n. 1465. Quelle al personale dei ruoli tecnici e d'ordine del Real Corpo delle foreste e del ruolo centrale amministrativo del Ministero dell'economia nazionale sono applicate secondo le norme sullo stato giuridico degli impiegati civili approvate col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed a tale effetto il direttore dell'Azienda è considerato capo d'ufficio di tutto il personale addetto all'Azienda stessa, compreso quello in servizio presso gli uffici locali di amministrazione.

DISPOSIZIONE FINALE.

Art. 18.

Il presente statuto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Regolamento dell'Azienda foreste demaniali.

CAPO I.

DEI BENI PATRIMONIALI DELL'AZIENDA.

Art. 1.

Registri di consistenza degli immobili.

Ciascun ufficio locale per l'amministrazione delle foreste demaniali tiene aggiornato un registro di consistenza, in cui debbono essere descritti i beni immobili demaniali compresi nella circoscrizione dell'ufficio medesimo.

Tale registro deve contenere per ciascun immobile:

a) la denominazione, la località, la specie;
b) i dati catastali;
c) i confini;
d) la superficie;
e) il titolo di provenienza;
f) il valore d'acquisto o d'inventario, con la data di valutazione;
g) le servitù attive e passive e i diritti d'uso afferenti l'immobile;
h) l'uso a cui è destinato;
i) i prodotti principali e quelli secondari.

Il registro di consistenza è completato da una situazione riepilogativa per valore, la quale deve essere tenuta costantemente al corrente delle variazioni successive.

Le scorte vive e morte sono inventariate nei registri di cui al successivo art. 3.

Art. 2.

Registri di consistenza dei diritti, servitù e azioni.

In appositi registri di consistenza sono descritti i diritti, le servitù e le azioni considerati come immobili a termine dell'art. 415 del Codice civile.

Art. 3.

Inventari dei beni mobili.

I beni mobili di proprietà dell'Azienda sono descritti, da ciascun ufficio locale di amministrazione, negli inventari, da compilarsi con le forme prescritte dalle speciali istruzioni che verranno impartite dalla Direzione dell'Azienda.

Detti inventari, che debbono esser tenuti aggiornati, contengono una recapitolazione distinta per categoria di materie, e costituiscono il conto del debito a carico dei rispettivi agenti responsabili cui i beni sono dati in consegna.

Art. 4.

Consegnatari dei beni.

Consegnatario dei beni pertinenti a ciascuna foresta è il titolare dell'ufficio di amministrazione della foresta stessa.

Qualora detto titolare, con l'autorizzazione della Direzione dell'Azienda, creda di avvalersi dell'opera di un subconsegnatario per i beni mobili, egli è sempre responsabile della gestione di quest'ultimo.

Ogni movimento di entrata ed uscita del materiale deve essere annotato in appositi registri con le norme dettate dalla Direzione dell'Azienda.

Art. 5.

Gestione di opifici e di stabilimenti.

Le norme per la gestione tecnica e contabile degli opifici e degli stabilimenti dell'Azienda sono stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Cessione di beni mobili.

I beni mobili non possono essere dati in pagamento ai creditori dell'Azienda, fatta eccezione pei casi di eseguimento di opere, nelle quali i materiali derivanti dalla demolizione, riparazione, trasformazione o sostituzione di fabbriche o di oggetti mobili, possono, semprechè non ne sia più conveniente la vendita ai pubblici incanti, essere ceduti agli appaltatori, ai sensi dell'art. 52 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, e con le cautele in esso stabilite.

Art. 7.

Alienazione dei beni mobili inservibili.

I beni mobili divenuti inservibili vengono alienati in seguito ad autorizzazione della Direzione dell'Azienda, salvo il disposto dell'art. 8, lettera *l*), dello statuto.

Le vendite vengono comprovate con verbale, al quale deve essere allegata l'offerta dell'acquirente.

Copia di questi atti deve essere unita ai documenti di scarico del materiale venduto, insieme col documento comprovante il versamento eseguito in Tesoreria.

Art. 8.

Variazioni nella consistenza dei beni.

Tutti gli aumenti, le diminuzioni e le trasformazioni che si verificano nella consistenza dei beni immobili o mobili dell'Azienda debbono essere descritti nei relativi registri, tanto presso l'ufficio di ragioneria della Direzione quanto presso gli uffici locali di amministrazione.

A tale effetto gli uffici cui spetta accertare le variazioni suddette debbono provvedere all'immediata notazione di queste nei propri registri e a darne comunicazione alla Direzione dell'Azienda. Debbono inoltre presentare alla Direzione stessa, alla fine di ciascun esercizio finanziario, la situazione dei beni, così immobili come mobili, da essi amministrati.

Il deterioramento o la perdita degli oggetti consegnati deve risultare da appositi verbali, da sottoporsi all'approvazione della Direzione dell'Azienda, la quale deve accertare se al riguardo vi siano responsabilità dei consegnatari o di altri funzionari e promuovere eventuale giudizio avanti la Corte dei conti.

CAPO II.

DEI CONTRATTI DI COMPRA-VENDITA E DI AFFITTO E DEI SERVIZI IN ECONOMIA.

Art. 9.

Progetti e capitolati di contratti.

La Direzione dell'Azienda predispone i progetti di contratto inerenti alla sua gestione, e particolarmente quelli per la vendita e per l'affitto dei beni e dei prodotti delle foreste, e redige gli schemi dei relativi quaderni d'oneri.

La stessa Direzione predispone i progetti per l'acquisto e per l'assunzione in fitto di beni, in relazione ai bisogni e alle finalità dell'Azienda.

Art. 10.

Contratti.

Per i contratti da stipularsi dall'Azienda, ferme restando le disposizioni speciali contenute nello statuto e nel presente regolamento, si applicano le norme stabilite dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 11.

Vendita di immobili.

Per la vendita di immobili dell'Azienda si procede col sistema dei pubblici incanti, nelle forme prescritte dal Capo III del Titolo II del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Tuttavia, quando il Consiglio di amministrazione dell'Azienda lo ritenga più conveniente, si può procedere col sistema della licitazione privata od anche con quello della trattativa privata, sentito il Consiglio di Stato quando occorra a norma di legge.

Il motivo per cui si ricorre ai partiti privati deve essere indicato nel decreto Reale con cui si approva la vendita.

Art. 12.

Licitazione privata.

Quando la Direzione dell'Azienda lo ritenga conveniente, si procede mediante licitazione privata nei seguenti casi:

1° per la vendita di prodotti principali o secondari il cui valore di stima non superi le L. 100,000;

2° per l'affitto di immobili dell'Azienda, quando il canone annuo sia valutato in misura non superiore alle L. 10,000 e la durata dell'affitto non oltrepassi i nove anni.

Quando l'importo e la durata dei contratti oltrepassi i limiti rispettivamente stabiliti nei precedenti nn. 1° e 2°, delibera il Consiglio di amministrazione.

Nell'atto di approvazione del contratto deve essere indicato il motivo che consiglia il procedimento della licitazione privata.

Art. 13.

Trattativa privata.

La Direzione dell'Azienda può autorizzare la stipulazione di contratti a trattativa privata, quando l'importo non superi le L. 50,000:

a) per la vendita di prodotti di rapido deterioramento o provenienti da tagli colturali o da misure di tutela boschiva;

b) per la vendita di piante in piedi o di prodotti allestiti in economia, quando trattisi di approfittare di condizioni favorevoli del mercato o di agevolare l'esistenza o lo sviluppo di speciali industrie locali, o quando il ritardo nella vendita possa nuocere agli interessi dell'Azienda;

c) per l'affitto di beni immobili, quando si verifichino le condizioni di cui al comma precedente.

Quando l'importo del contratto oltrepassi le L. 50,000, delibera il Consiglio di amministrazione.

In casi eccezionali, il direttore, quando lo ritenga necessario per evitare conseguenze dannose all'Azienda, può disporre vendite di prodotti a trattativa privata anche per importi superiori, salvo a riferirne al Consiglio di amministrazione, per la ratifica, nella prima riunione successiva.

Nell'atto di approvazione del contratto deve essere indicato il motivo che consiglia il procedimento della trattativa privata.

Art. 14.

Vendite ed affitti a norma dei programmi annuali.

Le vendite e gli affitti possono in ogni caso essere disposti dal direttore soltanto nei limiti dei programmi annuali di gestione delle singole foreste approvati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Esecuzione dei contratti.

I contratti stipulati nell'interesse dell'Azienda sono resi esecutivi mediante determinazione del direttore agli effetti dell'art. 19 della legge per la contabilità generale dello Stato e relative disposizioni regolamentari.

Quando si tratti di prodotti che, per la loro natura o per il luogo in cui si effettua la vendita, debbono essere immediatamente consegnati all'acquirente, il direttore, mediante determinazione da comunicarsi all'ufficio speciale della Corte dei conti, può conferire al funzionario che presiede le aste o le licitazioni, od a quello designato alla stipulazione dei contratti mediante trattativa privata, la facoltà di approvare e rendere esecutivi i contratti medesimi.

Art. 16.

Vendita di prodotti per importi minimi.

Per le vendite di prodotti principali o secondari delle foreste dell'Azienda (piante in piedi, legname lavorato in economia, legna da ardere, erba in stelo, frutti vari, rena, pietrame, terre per industrie, ecc.), quando il relativo importo non ecceda la somma di L. 3000, gli amministratori delle foreste rilasciano agli acquirenti speciali fatture ovvero piccole licenze, da staccarsi da apposito bollettario a madre e figlia.

Le fatture e licenze debbono riportare sommariamente le condizioni di vendita ed essere sottoscritte anche dall'acquirente. Il rilascio di esse deve essere sempre subordinato al pagamento anticipato dell'importo relativo, da effettuarsi presso l'ufficio del registro più vicino.

Art. 17.

Piccole licenze.

Le concessioni di lieve importanza e di limitata durata (fide e fitti di pascolo, occupazioni temporanee di suolo o di locali demaniali, derivazioni di acqua pertinente ai fondi,

esercizio di piccole cave di pietrame ed altri materiali) possono essere disposte in via economica mediante rilascio di piccole licenze, da staccarsi da apposito bollettario, semprechè il relativo importo non superi le L. 3000.

Dette licenze debbono essere compilate come al precedente art. 16.

Art. 18.

Funzionari delegati alle aste e licitazioni.

Gli esperimenti d'asta e di licitazione privata sono presieduti dall'amministratore della foresta, salvo che il direttore disponga altrimenti.

I contratti e i processi verbali di aggiudicazione sono ricevuti dai funzionari all'uopo designati dalla Direzione dell'Azienda quali ufficiali roganti.

Art. 19.

Variazioni nei contratti.

Tutte le variazioni che si credesse necessario apportare ai contratti stipulati per conto dell'Azienda, debbono essere autorizzate dalla Direzione, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione quando questo abbia precedentemente approvato il contratto da modificare.

Le determinazioni relative debbono essere comunicate all'ufficio speciale della Corte dei conti.

Art. 20.

Servizi in economia.

Sono eseguiti in economia i lavori di restaurazione, consolidamento, coltura e governo delle foreste dell'Azienda previsti nei programmi di gestione annuale approvati dal Consiglio di amministrazione.

Tali lavori riguardano principalmente:

a) l'impianto, l'ampliamento e la coltura dei vivai in servizio dell'Azienda;

b) le operazioni di coltura e governo delle foreste;

c) le opere di rinsaldamento e di sistemazione dei corsi d'acqua, che interessano i fondi dell'Azienda;

d) le spese per provviste di semi e di piante per le colture delle foreste.

Possono inoltre eseguirsi in economia:

e) il taglio delle piante e l'allestimento mercantile dei prodotti delle foreste;

f) l'impianto e il mantenimento di segherie e di altri opifici, e dei mezzi di trasporto dei prodotti boschivi;

g) la costruzione e la manutenzione di fabbricati, di strade e di acquedotti nelle foreste.

Quando l'importo di ciascuna opera di cui alle lettere *e)*, *f)* e *g)* superi le L. 100,000, occorre l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 21.

Collaudo.

Tutti i lavori e tutte le forniture fatte in appalto od in economia sono soggetti a verifica o a collaudo.

Il collaudatore, o, nei casi di speciale importanza, i collaudatori sono designati dal direttore dell'Azienda.

La designazione è riservata al Consiglio di amministrazione quando trattasi di appalti di valore superiore a lire 300,000.

La Direzione provvede per i collaudi occorrenti ad accertare l'esatto adempimento delle clausole contrattuali da parte degli acquirenti per le utilizzazioni dei prodotti principali e secondari a norma dei relativi capitolati.

CAPO III.

DELLE CONVENZIONI FRA L'AZIENDA E LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.

Art. 22.

Fornitura di prodotti boschivi.

A richiesta delle Amministrazioni dello Stato, l'Azienda è autorizzata a fornire il legname e gli altri prodotti boschivi alle medesime occorrenti pei bisogni dei pubblici servizi, a condizioni tali da conciliare equamente gli interessi dell'Azienda stessa con quelli delle Amministrazioni richiedenti.

Per tali forniture vengono stipulate speciali convenzioni con le norme stabilite per i contratti a trattativa privata.

Art. 23.

Pagamento delle forniture.

Le Amministrazioni chiedenti forniture dell'Azienda debbono dichiarare a carico di quali capitoli del loro bilancio graveranno le spese relative, accompagnando la richiesta con un'attestazione del direttore capo di ragioneria, dalla quale risulti l'assunzione dell'impegno dei fondi necessari per far fronte alle spese stesse.

In difetto di tale dichiarazione l'Azienda non può dar corso alle domande di forniture.

Art. 24.

Relazione annuale sulle forniture alle Amministrazioni pubbliche.

Nella relazione annuale del Consiglio di amministrazione dell'Azienda, prescritta dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, viene fatta una esposizione illustrativa delle convenzioni stipulate per le forniture di cui ai precedenti articoli 22 e 23.

CAPO IV.

DELLA GESTIONE FINANZIARIA E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE.

Art. 25.

Esercizio finanziario.

L'esercizio dell'anno finanziario comprende tutte le operazioni relative alle entrate e alle spese autorizzate col bilancio e negli altri modi legali, e tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio in conseguenza dell'esercizio del bilancio e delle altre cause indipendenti da esso.

Art. 26.

Conto del bilancio e conto del patrimonio.

Le contabilità dell'Azienda fanno capo a due conti generali:

a) il conto del bilancio;

b) il conto del patrimonio.

Sono materia del conto del bilancio:

1° le entrate accertate e scadute dal 1° luglio a tutto giugno;

2° le spese impegnate nello stesso periodo di tempo;

3° le riscossioni, i versamenti e i pagamenti effettuati nel periodo sopra indicato.

Il conto del patrimonio mette in evidenza il valore dei beni immobili e quello dei beni mobili, risultanti dai rispettivi stati di consistenza ed inventari, e ne indica, per ogni categoria di attività e di passività e nel complesso, le variazioni intervenute nell'esercizio stesso e le cause relative.

Art. 27.

Bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione dell'Azienda si compone dello stato di previsione delle entrate e dello stato di previsione delle spese.

Esso reca distinte in articoli le voci di entrata e quelle di spesa riguardanti i vari servizi dell'Azienda.

Art. 28.

Compilazione ed approvazione del bilancio.

La Direzione dell'Azienda compila gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, che vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 29.

Classificazione delle entrate e delle spese.

Le entrate e le spese dell'Azienda sono classificate in due titoli: ordinarie e straordinarie, e nelle seguenti categorie:

1° Entrate e spese effettive;

2° Movimento di capitali;

3° Operazioni per conto di terzi.

Art. 30.

Storno di fondi

Gli storni di fondi fra i vari articoli del bilancio della Azienda sono deliberati dal Consiglio di amministrazione ed approvati con decreto del Ministro per l'economia nazionale e del Ministro per le finanze, da registrarsi all'ufficio speciale della Corte dei conti.

Art. 31.

Fondo di riserva.

Per provvedere alle deficienze delle assegnazioni dei singoli articoli ed alle nuove occorrenze non prevedute in bilancio è iscritto, fra le spese effettive, un « fondo di riserva » per le nuove e per le maggiori spese.

I prelevamenti dal fondo di riserva e le iscrizioni ai vari articoli o ad articoli di nuova istituzione sono deliberati ed approvati nei modi di cui al precedente articolo 30.

Art. 32.

Rendiconto generale.

I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dell'Azienda.

Tale rendiconto è diviso in due parti, riguardanti l'una il conto consuntivo del bilancio e l'altra il conto generale a valore del patrimonio.

La prima parte dimostra i risultati del conto del bilancio, distintamente per articoli ed in confronto con le assegnazioni previste.

La seconda parte comprende la dimostrazione del conto del patrimonio, e cioè: *a*) la situazione patrimoniale al principio dell'esercizio; *b*) le variazioni avvenute; *c*) la situazione patrimoniale alla fine dell'esercizio; *d*) le variazioni avvenute nel patrimonio netto, anche in conseguenza della gestione finanziaria.

Art. 33.

Alligati al rendiconto.

Il rendiconto generale deve avere a corredo:

a) una nota illustrativa contenente tutte le notizie occorrenti a mettere in evidenza così i risultati contabili come quelli economici ottenuti dalla gestione dell'Azienda;

b) la situazione di cassa al 30 giugno, che dimostri il saldo iniziale, le operazioni di accreditamento e di addebitamento eseguite nell'esercizio finanziario e il saldo finale;

c) la situazione patrimoniale delle singole foreste demaniali;

d) l'elenco delle variazioni apportate durante l'esercizio al bilancio di previsione.

Art. 34.

Compilazione ed approvazione del rendiconto.

Il rendiconto generale dell'Azienda, compilato dalla Direzione e approvato dal Consiglio di amministrazione, è presentato al Parlamento in allegato al rendiconto generale dello Stato.

Art. 35.

Entrate.

Le entrate effettive dell'Azienda sono costituite:

a) dai redditi delle foreste e degli altri beni;

b) dagli interessi di fondi pubblici e di depositi fruttiferi;

c) dai contributi e concorsi dello Stato e di altri enti;

d) dalle indennità annue dovute dal Ministero dei lavori pubblici per lavori di sistemazione idraulico-forestale;

e) dai redditi di eventuali dotazioni o lasciti a favore dell'Azienda;

f) da qualunque altro introito riguardante la gestione e le finalità dell'Azienda.

L'accertamento delle entrate si compie a cura della Direzione dell'Azienda e degli uffici dipendenti in base ai contratti, ai titoli ed alle scritture.

Art. 36.

Movimento di capitali.

Sono imputate alla categoria « Movimento di capitali »:

a) le somme introitate per anticipazioni o mutui ottenuti dall'Azienda;

b) le somme ricavate dalla vendita dei fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato, e quelle ricavate dal sorteggio di obbligazioni;

c) il ricavato dalla vendita di beni immobili della Azienda;

d) le somme derivanti da prelevamenti straordinari dal patrimonio dell'Azienda.

Art. 37.

Operazioni per conto di terzi.

Sono imputate alla categoria « Operazioni per conto di terzi » le somme ricuperate sulle spese eventualmente anticipate dall'Azienda per l'amministrazione dei patrimoni silvopastorali dei Comuni e di altri enti, ed altre entrate di analoga natura, nonchè i redditi di lasciti e di fondazioni che abbiano speciale destinazione.

Art. 38.

Riscossione e versamenti delle entrate.

Le entrate dell'Azienda sono riscosse per mezzo:

a) della Tesoreria centrale;
b) delle sezioni di tesoreria;
c) degli uffici del registro.

Le somme riscosse dagli uffici del registro debbono essere integralmente versate alle sezioni di tesoreria nei modi e nei termini stabiliti dagli ordinamenti degli uffici stessi.

Tutte le somme versate in Tesoreria debbono essere accreditate alla contabilità speciale dell'Azienda.

I versamenti da eseguirsi a favore dell'Azienda debbono essere accompagnati da ordine di incasso rilasciato dalla Direzione dell'Azienda stessa o dagli uffici locali di amministrazione.

Art. 39.

Bollettari.

Gli uffici del registro incaricati della riscossione delle entrate dell'Azienda debbono rilasciare alla persona che paga, quietanza staccata da un bollettario a madre e figlia, con numero continuativo per ogni esercizio.

I bollettari sono soggetti a rigoroso rendiconto e vengono dati in consegna ad un impiegato incaricato dalla Direzione dell'Azienda, il quale tiene il relativo registro di carico e scarico.

I bollettari, prima di essere inviati, su richiesta, agli agenti della riscossione, sono dal predetto incaricato vidimati nella prima e nell'ultima pagina, facendosi constare, previa contazione, il numero delle bollette di cui si compone ciascun bollettario.

Art. 40.

Rendiconto delle riscossioni.

Gli uffici incaricati di riscuotere entrate di qualsiasi natura, di spettanza dell'Azienda, debbono rendere i conti amministrativi e giudiziali della loro gestione nei modi e termini stabiliti dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Ciascun ufficio del registro, nei primi cinque giorni di ogni mese, rimette il proprio conto del mese precedente al competente Ufficio forestale locale, il quale, accertatane la regolarità, lo trasmette, non più tardi del giorno 10 dello stesso mese, alla Direzione dell'Azienda.

Art. 41.

Depositi cauzionali.

I depositi cauzionali a garanzia della regolare esecuzione di contratti stipulati con l'Azienda debbono essere fatti presso la Cassa depositi e prestiti (Direzione generale o Intendenze di finanza).

Potranno, tuttavia, i depositi stessi essere eseguiti presso le sezioni di tesoreria provinciale, a titolo di deposito provvisorio, quando si tratti di contratti la completa esecuzione dei quali non richieda un tempo superiore a sei mesi.

Art. 42.

Deposito per spese di asta e di contratto.

I depositi per spese di asta e di contratto debbono essere eseguiti presso le sezioni di tesoreria provinciale a titolo di deposito provvisorio.

Art. 43.

Versamenti delle Tesorerie.

Non oltre la fine di ogni mese le sezioni di tesoreria provvedono a commutare in vaglia del Tesoro a favore del tesoriere centrale, quale cassiere della Cassa depositi e prestiti, l'importo delle somme accreditate alla contabilità speciale di cui al penultimo comma dell'art. 38. I vaglia sono trasmessi alla Direzione dell'Azienda unitamente all'elenco dei singoli versamenti effettuati, documentati con gli ordini d'incasso e con le contromatrici delle quietanze relative ai versamenti indicati nell'elenco.

La Direzione dell'Azienda, dopo esaminati ed approvati i detti elenchi, versa i vaglia alla Cassa depositi e prestiti per l'accreditamento al conto corrente.

Art. 44.

Iscrizione dei crediti nei residui attivi.

I crediti dell'Azienda per entrate che non si siano potute riscuotere entro l'esercizio in cui furono accertate, sono ripresi nei conti annuali fra i residui degli anni precedenti, salvo che, ai sensi dell'articolo seguente, ne sia disposta la eliminazione o l'annullamento.

Art. 45.

Crediti inesistenti o inesigibili.

I crediti di cui al precedente art. 44 sono totalmente o parzialmente eliminati quando:

a) risultino in tutto o in parte inesistenti per la seguita legale estinzione o perchè indebitamente o erroneamente liquidati;

b) siano riconosciuti inesigibili su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda. In questo caso i crediti ritenuti inesigibili vengono passati alle scritture demaniali, affinchè il demanio ricuperi in tutto o in parte il credito a favore dell'Azienda o proceda al suo annullamento per inesigibilità, a norma dell'art. 265 del regolamento di contabilità generale.

Art. 46.

Spese.

Le spese gravanti sul bilancio dell'Azienda comprendono:

1° *tra le spese effettive*:

a) i canoni e le altre annualità passive;

b) le imposte erariali e le relative sovrimposte;

c) le quote spettanti allo Stato sul reddito dei terreni e delle foreste dell'Azienda;

d) le spese per l'amministrazione, la coltivazione e il governo delle foreste e dei terreni dell'Azienda;

e) le spese per la costruzione di strade, fabbricati ed altre opere, compreso l'impianto di stabilimenti e di opifici nelle foreste;

f) le spese per l'impianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree per il trasporto dei prodotti boschivi;

g) le spese per rimboschimenti, rinsaldamenti e sistemazione dei terreni dell'Azienda;

h) gli assegni, le indennità varie, i premi di operosità e rendimento, i sussidi e le altre spese accessorie pel personale dell'Azienda, nonchè il rimborso delle spese sostenute dallo Stato per il personale comandato presso l'Azienda stessa;

i) le spese di ufficio (mantenimento e ammobigliamento di locali, trasporti e riscaldamento, illuminazione, alloggi) e quelle per l'assistenza sanitaria;

l) i contributi da versare allo Stato;

m) le spese pel funzionamento del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e delle Commissioni;

n) le altre spese normali ed eventuali riguardanti la gestione dell'Azienda.

2° *tra le spese da imputarsi alla categoria « Movimento di capitali »*:

a) l'acquisto e l'espropriazione di boschi e di terreni per l'ampliamento del demanio forestale;

b) la restituzione di anticipazioni e di mutui ottenuti da istituti di credito;

c) l'acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato.

3° *tra le spese da imputarsi alla categoria « Operazioni per conto di terzi »*:

a) le spese di gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri enti;

b) le somme da corrispondere ai Comuni e ad altri enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali;

c) le spese per la gestione di lasciti o fondazioni aventi destinazione speciale.

Art. 47.

Gestione dei fondi.

La gestione dei fondi assegnati allo stato di previsione della spesa dell'Azienda è affidata alla Direzione di questa, che la esercita direttamente o per mezzo degli uffici dipendenti, secondo le direttive e le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 48.

Impegno di spese.

Il direttore dell'Azienda impegna ed ordina le spese a carico del bilancio, nei limiti delle deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato esecutivo. Gli atti relativi debbono riportare il visto dell'ufficio di ragioneria dell'Azienda.

Art. 49.

Norme procedurali per le spese.

Sono applicabili alle spese dell'Azienda tutte le procedure e le norme stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato per la denuncia, la vigilanza e la registrazione degli impegni, purchè non contrastino con le norme speciali che regolano i servizi dell'Azienda.

Art. 50.

Ordini di pagamento.

I pagamenti di somme a carico del bilancio dell'Azienda sono ordinati dal direttore o dal funzionario incaricato di sostituirlo, ovvero da altro funzionario delegato dal direttore stesso.

Ai pagamenti si provvede:

a) con ordinativi diretti, individuali o collettivi, emessi dalla Direzione;

b) con ordini emessi dai funzionari delegati su aperture di credito disposte a loro favore.

Gli ordini di pagamento emessi per conto dell'Azienda vengono spediti, a cura della Direzione dell'Azienda stessa, direttamente alle tesorerie incaricate del pagamento. Un elenco degli ordini spediti è inviato alla Cassa depositi e prestiti per l'addebitamento al conto corrente dell'Azienda.

La delegazione di cui al 1° comma del presente articolo deve risultare da determinazione del direttore, comunicata all'ufficio speciale della Corte dei conti.

Art. 51.

Aperture di credito.

Oltre ai casi previsti dalla legge per la contabilità generale dello Stato, possono disporsi aperture di credito a favore di funzionari delegati pel pagamento di assegni ed indennità varie al personale addetto agli uffici locali della Azienda e per altri pagamenti stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Le aperture di credito vengono concesse ai titolari degli uffici locali per l'amministrazione delle foreste, nonchè ai dirigenti di altri uffici governativi, secondo le particolari esigenze cui devesi provvedere.

I rendiconti sulle aperture di credito debbono essere compilati mensilmente e trasmessi alla Direzione dell'Azienda entro la prima decade del mese successivo, salvo il disposto dell'art. 61 della legge per la contabilità generale dello Stato.

Art. 52.

Depositi di fondi presso Istituti di credito.

La Direzione dell'Azienda può, in casi eccezionali, autorizzare i titolari degli uffici locali a depositare i fondi in loro mano presso Istituti di credito di fiducia dell'Amministrazione, designati di concerto con la Direzione generale del tesoro.

Gli interessi su detti depositi debbono versarsi al bilancio d'entrata dell'Azienda a cura dei funzionari depositanti.

Art. 53.

Mandati non pagati.

Gli ordinativi diretti che per qualsiasi ragione non possano o non debbano essere pagati interamente o parzialmente vengono rinviati alla Direzione dell'Azienda, che, mediante attergato, ne dispone la commutazione in quietanza di contabilità speciale e li trasmette direttamente alle Tesorerie.

Art. 54.

Aperture di credito non estinte.

Le aperture di credito, sulle quali sopravanzino fondi disponibili che non occorra più erogare, possono in ogni tempo dell'anno, in seguito a ordine della Direzione dell'Azienda, essere passate in uscita dalla Tesoreria provinciale per l'intero loro ammontare contro accreditamento alla contabilità speciale dell'Azienda per l'importo delle somme sopravanzate.

Vengono in egual modo accreditati, a cura dei funzionari delegati, gli ordini emessi dai medesimi su aperture di credito e che per qualsiasi motivo non debbano essere pagati.

Le commutazioni di cui sopra vengono annotate nei registri della Direzione e in quelli dei funzionari delegati.

Art. 55.

Imputazione dei titoli inestinti ai residui dell'esercizio successivo.

Gli ordinativi diretti, individuali o collettivi, e gli ordini su aperture di credito emessi sulla competenza dell'esercizio finanziario scaduto col 30 giugno e rimasti interamente insoluti durante l'esercizio medesimo, possono essere pagati anche nel corso dell'esercizio successivo, purchè ne sia variata l'imputazione dalla competenza al conto dei residui, e semprechè permangano le cause che hanno determinata la loro emissione, e non siasi verificata la prescrizione del credito.

A tale scopo le sezioni di tesoreria provinciale e l'ufficio di controllo presso la Tesoreria centrale accertano, alla sera del 30 giugno, l'esistenza dei titoli di spesa rimasti totalmente inestinti, e trasmettono, non più tardi del 5 luglio, alla Direzione dell'Azienda un elenco dei titoli stessi, indicando per ciascuno il numero, l'esercizio, l'articolo e la somma, il cognome e il nome del titolare, se si tratti di ordinativi diretti individuali, o quello del primo intestatario, seguìto dalle parole « ed altri » se collettivi, e, infine, la qualifica del funzionario delegato, se si tratti di ordini per aperture di credito.

La Direzione dell'Azienda, ricevuto l'elenco di cui sopra, procede al trasporto dei titoli di spesa dalle scritture dell'esercizio scaduto in quelle dell'esercizio successivo, imputandoli ai residui e riportando la indicazione della nuova imputazione sull'elenco anzidetto e sulla copia del medesimo, da inviarsi alla Corte dei conti.

A cura delle sezioni di tesoreria sono fatte le necessarie varianti sui titoli da imputarsi ai residui del nuovo esercizio.

Art. 56.

Mandati parzialmente inestinti.

I titoli di spesa di qualsiasi specie, rimasti in parte inestinti al 30 giugno, sono nello stesso giorno registrati in uscita per l'intero loro ammontare, e per la somma non pagata si esegue l'accreditamento alla contabilità speciale a norma dell'art. 43.

A tale scopo le sezioni di tesoreria provinciale e l'ufficio di controllo presso la Tesoreria centrale trasmettono alla Direzione dell'Azienda, non più tardi del 5 luglio, un prospetto, nel quale è indicato l'ammontare dell'ordinativo, la somma pagata, la somma rimasta da pagare e la corrispondente quietanza emessa.

Per ogni titolo commutato devesi emettere una separata quietanza.

Per gli ordinativi collettivi parzialmente inestinti nell'elenco sono indicate le somme dovute ad ogni creditore, con l'avvertenza se esse furono pagate oppure no, ed aggiungendosi in quest'ultimo caso la indicazione della quietanza emessa.

Copia del suddetto prospetto è trasmessa dalla Direzione dell'Azienda alla Corte dei conti, dopo eseguite le necessarie verificazioni e registrazioni.

Art. 57.

Elenco delle spese non pagate su aperture di credito.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario i funzionari delegati inviano alla Direzione dell'Azienda un elenco delle spese, ordinate nei limiti delle facoltà loro concesse e non pagate al 30 giugno.

Art. 58.

Ritenute sui pagamenti.

Le ritenute sui pagamenti di spesa a carico dell'Azienda sono eseguite conformemente alle disposizioni del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 59.

Atti giudiziari di opposizione a pagamenti.

Per gli atti aventi per scopo di impedire o di trattenere il pagamento di somme dovute dall'Azienda si applicano le norme degli articoli 69 e 70 della legge per la contabilità generale dello Stato, e degli articoli 498 al 508 del relativo regolamento.

Art. 60.

Contabilità mensile delle Tesorerie.

Entro il giorno 5 di ciascun mese la Tesoreria centrale e le sezioni di tesoreria provinciale compilano e trasmettono in doppio esemplare alla Direzione dell'Azienda:

a) un elenco delle somme versate nel mese precedente in Tesoreria per conto dell'Azienda, con i documenti di cui all'art. 43;

b) un elenco in cui sono descritti, distintamente per ogni articolo del bilancio dell'Azienda, i titoli di spesa pagati nel mese precedente.

Le dette sezioni compilano altresì, entro il termine di cui sopra, un elenco degli ordini su aperture di credito pagati nel mese precedente distintamente per articolo e lo trasmettono al funzionario delegato che li ha emessi.

Le contabilità mensili delle Tesorerie riguardanti l'Azienda sono compilate nei modi e termini prescritti dal regolamento per la contabilità generale dello Stato e sono trasmesse per la revisione alla Direzione dell'Azienda.

CAPO V.

CONTO CORRENTE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

Art. 61.

Accreditamenti, addebitamenti, saggio d'interesse.

Fino a quando non sarà diversamente provveduto a termini dell'art. 12, ultimo comma, del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, è aperto un conto corrente fruttifero fra l'Azienda e la Cassa depositi e prestiti.

Esso è accreditato delle somme che per qualsiasi titolo vi affluiscono, ed è addebitato dell'importo dei titoli di spesa spediti alle Tesorerie per il pagamento.

L'interesse è liquidato al saggio stabilito per i depositi volontari presso la Cassa suddetta e con decorrenza dal sedicesimo giorno dall'accreditamento al conto corrente per le somme riscosse e dal giorno successivo a quello di spedizione degli ordinativi per le somme da pagare.

Semestralmente è portata a credito del conto corrente la differenza fra gli interessi attivi e quelli passivi.

Art. 62.

Estratto conto mensile.

Non più tardi del giorno 10 di ogni mese la Cassa depositi e prestiti trasmette alla Direzione dell'Azienda un

estratto dal conto corrente di cui al precedente art. 61, nel quale estratto sono indicate tutte le somme introitate e pagate nel mese precedente, ed è messo in evidenza il fondo di cassa risultante alla fine del mese.

Art. 63.

Investimento delle somme disponibili.

Le somme che il Consiglio di amministrazione ritenga eccedenti alle esigenze del servizio debbono essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Art. 64.

Custodia dei titoli e riscossione degli interessi.

I titoli acquistati come sopra e gli altri che per qualsiasi motivo pervengano al patrimonio dell'Azienda sono custoditi dalla Cassa depositi e prestiti, con esenzione da ogni tassa di custodia.

Alle rispettive scadenze la Cassa depositi e prestiti cura la puntuale riscossione delle rate d'interessi maturati sui titoli da essa custoditi, nonchè, su richiesta della Direzione dell'Azienda, il rimborso del capitale e dei titoli redimibili sorteggiati e provvede al versamento delle somme riscosse.

CAPO VI.

PERSONALE.

Art. 65.

Alloggio al personale addetto alle foreste.

Il personale tecnico e d'ordine addetto agli uffici locali di amministrazione e quello addetto alla custodia delle foreste dell'Azienda risiede nelle foreste medesime o in altre località all'uopo prescelte caso per caso dalla Direzione.

Al personale tecnico e d'ordine è fornito l'alloggio nei fabbricati demaniali annessi alle foreste o in fabbricati eventualmente presi in fitto per ragioni di servizio, dietro corresponsione di un canone secondo le norme da fissarsi dal Consiglio di amministrazione.

Al personale di custodia delle foreste spetta l'alloggio gratuito.

Art. 66.

Custodia e pulizia dei locali.

Per la custodia e la pulizia dei locali di ufficio ed in genere pel governo delle case di amministrazione delle foreste e loro dipendenze l'amministratore può essere autorizzato dalla Direzione dell'Azienda ad assumere un giornaliero con mansioni di famiglio.

Art. 67.

Tramutamenti.

Per la liquidazione delle competenze relative ai tramutamenti da una sede all'altra del personale dell'Azienda sono applicate le norme generali vigenti in materia per i funzionari dello Stato.

Quando il tramutamento ha luogo su istanza dell'impiegato, questi non ha diritto ad alcuna competenza a carico del bilancio dell'Azienda.

Art. 68.

Missioni.

Per le missioni compiute dal personale dell'Azienda, civile o militare, per conto dell'Azienda stessa sono corrisposte le competenze stabilite dalle norme generali in vigore per le missioni compiute dagli impiegati delle Amministrazioni dello Stato.

Per le missioni compiute da estranei all'Amministrazione dello Stato le competenze sono stabilite di volta in volta nei modi previsti dall'art. 183 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Per le missioni compiute dal personale inferiore di cui all'ultimo comma dell'art. 15 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, si corrispondono le competenze stabilite per il personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 69.

Vitto al personale in missione.

Il funzionario estraneo all'ufficio di amministrazione di una foresta, il quale vi si rechi per ragioni di servizio, ha facoltà di prendervi il vitto.

In questo caso, pel periodo in cui egli si avvalga di tale facoltà, l'indennità di diaria che gli compete normalmente è ridotta della metà, mentre all'amministratore della foresta è corrisposto un compenso pari alla metà della diaria spettante normalmente al funzionario predetto.

La liquidazione del detto compenso è fatta in base ad una nota di rimborso da presentarsi dall'amministratore della foresta alla Direzione dell'Azienda a mezzo del funzionario che ha eseguito la missione, il quale la unisce, per gli opportuni riscontri, alla propria tabella di indennità.

Art. 70.

Missioni a piccole distanze.

Per i funzionari civili e militari addetti all'Azienda la quota dell'indennità di soggiorno, nel caso di missioni per le quali il ritorno in residenza abbia luogo nella stessa giornata, è stabilita in un ventesimo della diaria normale, nel caso di percorrenze sino a tre chilometri, e in tre ventesimi della stessa diaria normale nel caso di percorrenze da oltre tre a dieci chilometri.

Le percorrenze su indicate sono calcolate per la via più breve e non dànno diritto ad alcuna delle indennità di cui all'art. 180 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, qualora siano comprese nel limite di tre chilometri.

Le indennità ridotte come al primo comma sono dovute esclusivamente nel caso di gite effettuate per rilievi occorrenti per lo studio dei progetti, per la sorveglianza, direzione e collaudazione di lavori e verifiche speciali ordinate o autorizzate dalla Direzione dell'Azienda.

Nel caso di più gite di servizio effettuate nella stessa giornata non compete che una sola diaria nella misura ridotta più favorevole.

Le percorrenze sono computate dai locali ove ha sede l'ufficio al quale è addetto il personale tecnico, ovvero dalla caserma o dai locali in cui risiede il personale di custodia, e s'intendono comprensive dell'andata e del ritorno.

Art. 71.

Missioni eseguite per conto di privati.

Per le missioni che, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, vengono eseguite dal personale tecnico o di custodia

su domanda e nell'interesse ed a spesa di privati o di enti, che non siano lo Stato, le Provincie, i Comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le indennità di cui agli articoli 180 e 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e agli articoli 68 e 70 del presente regolamento sono aumentate di quattro decimi, eccetto per il rimborso delle spese di viaggio e del relativo supplemento dei due decimi.

Art. 72.

Missioni eseguite con mezzi di trasporto propri.

Qualora, anche per percorrenze superiori a quelle stabilite dall'art. 70 e in circostanze eccezionali, il personale non fruisca di mezzi di trasporto destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio e si avvalga invece di mezzi propri, non ha diritto ad indennità chilometrica, bensì ad una somma pari al costo dei biglietti di viaggio che avrebbe dovuto acquistare.

Le circostanze che hanno indotto il personale a prescegliere i mezzi propri debbono essere menzionate nella relativa tabella di indennità, per il debito riscontro.

Art. 73.

Missioni eseguite con cavallo di servizio.

Al personale che eseguisca con cavallo di servizio missioni e giri che comportino compenso sarà corrisposta la indennità chilometrica nella misura della metà di quella normale.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 74.

Applicabilità della legge generale di contabilità.

In quanto non è espressamente disposto dal presente regolamento si applicano le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 75.

Ufficio speciale della Corte dei conti.

L'ufficio speciale della Corte dei conti per l'esercizio delle sue attribuzioni si avvale, per quanto possibile, delle scritture dell'ufficio di ragioneria dell'Azienda, che debbono essere messe a sua disposizione ad ogni richiesta.

Art. 76.

Comunicazione di atti all'ufficio speciale della Corte dei conti.

All'ufficio speciale della Corte dei conti debbono essere comunicati, oltre gli atti specialmente indicati nei precedenti articoli del presente regolamento, anche tutti i documenti giustificativi delle entrate, delle spese e dei movimenti del patrimonio dell'Azienda, e particolarmente:

a) gli atti riguardanti acquisti o alienazioni di immobili;

b) gli atti e contratti inerenti alla gestione;

c) i rendiconti mensili degli agenti incaricati della riscossione delle entrate; e gli elenchi dei versamenti effettuati nelle Tesorerie;

d) i rendiconti relativi alle aperture di credito a favore dei funzionari delegati, e notizia delle commutazioni in vaglia effettuate a termine dell'art. 54 del presente regolamento per le somme non erogate sulle aperture di credito medesime;

e) le contabilità mensili delle Tesorerie per le spese;

f) le risultanze dei conti della Cassa depositi e prestiti per la custodia dei titoli di proprietà dell'Azienda e per la riscossione del capitale di titoli redimibili sorteggiati e degli interessi sui titoli custoditi;

g) il conto mensile dell'istituto incaricato del servizio di cassa.

A cura della Direzione saranno posti a disposizione dell'ufficio speciale suddetto gli atti riguardanti le ispezioni ordinate dalla Direzione medesima, per le parti che si riferiscono ai servizi amministrativi e contabili.

Art. 77.

Il regolamento approvato con R. decreto 9 marzo 1911, n. 668, è abrogato.

Art. 78.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 1828.

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 1460.

Modifica del R. decreto 9 febbraio 1922, n. 301, concernente l'erezione in ente morale del lascito dotalizio « Carella », in Napoli.

N. 1460. R. decreto 2 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene modificato il Regio decreto 9 febbraio 1922, n. 301, concernente la erezione in ente morale ed il concentramento nella Congregazione di carità di Napoli, del lascito dotalizio « Carella », nel senso che l'ammontare della rendita annua del lascito stesso è determinato nella somma di L. 2290 anzichè in quella di L. 4290, come dal Regio decreto sopra indicato.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1829.

REGIO DECRETO 21 luglio 1927, n. 1466.

Autorizzazione all'Associazione zoofila lombarda per la protezione degli animali ad accettare un legato disposto in suo favore.

N. 1466. R. decreto 21 luglio 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Associazione zoofila lombarda per la protezione degli animali viene autorizzata ad accettare un legato di L. 50,000 disposto in favore di essa dall'avv. Maffioretti Luigi fu Alessandro.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1830.

REGIO DECRETO 7 luglio 1927, n. 1469.

Dichiarazione di 1ª categoria del Monte di pietà di Sarzana.

N. 1469. R. decreto 7 luglio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, il Monte di pietà di Sarzana viene dichiarato di prima categoria.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1831.

REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. 1470.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Venezia.

N. 1470. R. decreto 29 luglio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1832.

REGIO DECRETO 19 maggio 1927, n. 1472.

Istituzione di un Regio vice-consolato nella residenza di Suez.

N. 1472. R. decreto 19 maggio 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari esteri, a decorrere dalla data del decreto stesso viene istituito un Regio vice consolato nella residenza di Suez, alle dipendenze del Regio consolato in Porto Said, con l'annuo assegno da corrispondere al titolare in L. 10,000 lorde e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per spese di ufficio in L. 11,000 oro annue.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1833.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1503.

Approvazione dello statuto per il conferimento delle borse di studio « Toso Montanari » presso la Regia scuola di chimica industriale di Bologna.

N. 1503. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato lo statuto per il conferimento delle borse di studio « Toso Montanari » istituite presso la Regia scuola di chimica industriale di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1834.

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 1505.

Autorizzazione all'Istituto « Vittorio Emanuele II » per fanciulli ciechi, in Firenze, ad accettare un'eredità disposta in suo favore.

N. 1505. R. decreto 12 maggio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il presidente dell'Istituto « Vittorio Emanuele II » per fanciulli ciechi, in Firenze, è autorizzato ad accettare la quota netta della eredità spettante all'Istituto stesso in virtù del testamento olografo 29 luglio 1922 del fu Leopoldo Sodi, pubblicato in atti del notaio Pier Rinaldo Gualtieri in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1927 - Anno V

REGIO DECRETO 14 luglio 1927.

Autorizzazione alla provincia di Sassari ad eseguire il tronco di strada da Sassari a Baddimanna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, numero 1931, col quale le disposizioni dell'art. 34 della legge 25 giugno 1906, n. 255, sono state estese alla costruzione di nuove strade provinciali in Sardegna;

Visto l'art. 5 del R. decreto 28 maggio 1925, n. 854;

Vista la deliberazione 25 agosto 1926, con la quale la Commissione Reale per l'amministrazione della provincia di Sassari ha deliberato, in applicazione delle citate disposizioni, di riconoscere il carattere di strade provinciali, da costruirsi pertanto coi benefici delle disposizioni stesse, a quaranta strade elencate nella medesima deliberazione, fra le quali il tronco da Sassari a Baddimanna, con viadotto sulla vallata di Rosello, come variante alla strada provinciale Sassari-Sorso-Castelsardo;

Ritenuto che mentre si compie l'esame relativo alle strade suddette il provveditore alle opere pubbliche per la Sardegna ha proposto di procedere subito alla provincializzazione del cennato tronco Sassari-Baddimanna, data la speciale importanza che esso riveste, anche nei riguardi dello sviluppo edilizio nella zona circostante;

Che, procedutosi pertanto alle prescritte pubblicazioni nei Comuni interessati, non sono stati prodotti reclami;

Visto in merito il parere favorevole 10-11 maggio 1927, n. 150, del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna;

Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;

Visto il R. decreto legge 7 luglio 1925, n. 1173;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La provincia di Sassari è autorizzata ad eseguire coi benefici di cui all'art. 5 del R. decreto 28 maggio 1925, n. 854, e secondo il tracciato in inchiostro rosso risultante dalla planimetria allegata al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, il tronco da Sassari a Baddimanna con viadotto sulla vallata di Rosello, in sostituzione del corrispondente tratto della strada provinciale Sassari Sorso Castelsardo.

All'impegno della quota di spesa a carico dello Stato da prelevarsi sui fondi di cui al R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1931, sarà provveduto sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici in occasione dell'appalto dell'opera.

Il Ministro stesso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1927.

Autorizzazione alla Banca nazionale di credito ad aprire due proprie agenzie in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale di credito è autorizzata ad aprire due agenzie in Milano, l'una nel Quartiere di S. Babila e l'altra nei pressi di Porta Romana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

p. *Il Ministro per l'economia nazionale*: BISI.

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1927.

Autorizzazione alla Banca commerciale italiana ad aprire una propria agenzia in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca commerciale italiana è autorizzata ad aprire una propria agenzia in Roma, al viale Regina Margherita, angolo via Garigliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1927.

Scioglimento del Consiglio del lavoro portuale di Messina.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 5 febbraio 1926, col quale veniva istituito l'Ufficio del lavoro nel porto di Messina;

Visto il decreto Ministeriale 9 febbraio 1927, col quale si provvedeva allo scioglimento e alla ricostituzione del Consiglio del lavoro portuale di Messina;

Considerato che permangono ancora le circostanze per le quali è pregiudicato e reso difficile il regolare funzionamento del Consiglio del lavoro portuale di Messina;

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1927, relativo alla nomina dei commissari straordinari per gli Uffici del lavoro;

Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio del lavoro portuale di Messina è sciolto.

Le attribuzioni del Consiglio stesso sono temporaneamente affidate all'attuale direttore dell'Ufficio del lavoro portuale, maggiore di porto Tomaselli cav. Gregorio, che assume le funzioni di commissario straordinario.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 agosto 1927 - Anno V

Il Ministro: CIANO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1322, riguardante lo stanziamento dei fondi per l'esecuzione di opere straordinarie ed urgenti nel porto-laguna di Venezia.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 41.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2791 — Data della ricevuta: 18 giugno 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Milano Intendenza — Intestazione della ricevuta: Luigi-Vittore-Vittoria ed Angelica fu nob. Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 1400 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 66 — Data della ricevuta: 28 luglio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Brescia Intendenza — Intestazione della ricevuta: Bignetti Giuseppe di Paolo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 — Rendita: L. 245 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 645 — Data della ricevuta: 22 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Brescia Intendenza — Intestazione della ricevuta: Castelnovi Agnese fu G. Battista — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita L. 115.50 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 551 — Data della ricevuta: 22 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Messina Intendenza — Intestazione della ricevuta: D'Angelo Rosario fu Luigi e comune di Mistretta — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 60 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1920, 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 126 — Data della ricevuta: 29 luglio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Genova Tesoreria — Intestazione della ricevuta: Queirolo Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 6 — Rendita: L. 308 consolidato 3.50 per cento.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 56 — Data della ricevuta: 13 giugno 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ferrara Tesoreria — Intestazione della ricevuta: Poltronieri Luigi fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 35 consolidato 3.50 per cento.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 agosto 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 31 agosto 1927 - Anno V

Francia	72.14	Oro	354.84
Svizzera	354.51	Belgrado	32.60
Londra	89.397	Budapest (Pengo)	3.21
Olanda	7.375	Albania (Franco oro)	356 —
Spagna	310.50	Norvegia	4.79
Belgio	2.563	Svezia	4.94
Berlino (Marco oro)	4.377	Polonia (Sloty)	207 —
Vienna (Schillinge)	2.604	Danimarca	4.92
Praga	54.60	Rendita 3,50 %	71.45
Romania	11.35	Rendita 3,50 % (1902)	66 —
Russia (Cervonetz)	96 —	Rendita 3 % lordo	39.50
Peso argentino oro	17.84	Consolidato 5 %	82.45
Peso argentino carta	7.85	Obbligazioni Venezia 3,50 %	69.625
New York	18.39		
Dollaro Canadese	18.375		

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA.

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Sant'Elena ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 1° luglio 1927 (V) n. 97, il sig. Giuseppe Cignozzi è autorizzato a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Sant'Elena » l'acqua minerale naturale nazionale, che sgorga dalla sorgente omonima in Chianciano (Siena) di cui il Cignozzi è proprietario.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie da un litro e da mezzo litro tipo Vichy di color verde chiaro con fondo piatto e collo svasato, tappate con tappo sistema Corona od Edera.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 265 x 131, stampate su carta bianca. Nella parte centrale è circoscritto da una doppia filettatura in nero, con fregi agli angoli, un rettangolo di color turchino delle dimensioni di mm. 130 x 103, avente al centro, nel senso della lunghezza, un ovale di color bianco (asse maggiore mm. 100, asse minore mm. 68) il quale, lungo l'asse maggiore, è attraversato da una fascia bianca filettata in nero alta circa mm. 30 e che tanto a destra che a sinistra raggiunge la filettatura del rettangolo.

In tale fascia è inserito il nome dell'acqua « Sant'Elena » a caratteri rossi filettati di bianco e di nero. Nella parte alta mediana dell'ovale è inserito un mascherone che getta acqua, al disotto del quale è scritta la parola « Sorgente »; nella parte al disotto della fascia è scritto su tre righe, a caratteri neri « In comune di » (altezza mm. 6) « Chianciano - Prov. di Siena ». Nella parte superiore del rettangolo, sul fondo turchino, sono inserite a caratteri bianchi le parole « Acqua minerale naturale », nella parte inferiore, pure a caratteri bianchi a sinistra « alcalina, antiurica, digestiva » a destra « Rinomata stazione termale: m. 600 s. m. » nel mezzo è impresso un cigno adagiato su di un capitello sotto il quale sono inserite le parole « proprietario Cignozzi ». Nelle restanti parti bianche dell'etichetta sono inserite con caratteri neri, a destra del rettangolo centrale, i risultati delle analisi chimica e batteriologica e le modalità dell'uso; a sinistra sono riportate le proprietà terapeutiche dell'acqua e sette certificati medici relativi; lungo il bordo superiore sono inserite le parole: « Medaglia d'oro e gran premio esposizione internazionale igiene Bruxelles 1925 » e sotto di esse sono riportati gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendita; il tutto conforme all'esemplare allegato.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 21 agosto 1927 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Salcedo, provincia di Vicenza, con orario limitato di giorno.

Apertura di agenzie telegrafiche.

Il giorno 30 luglio 1927, in Viareggio Hôtel Royal, provincia di Lucca, è stata attivata un'agenzia telegrafica.

Il giorno 1° agosto 1927, in Firenze Hôtel Savoia, è stata attivata un'agenzia telegrafica.

Il giorno 6 agosto 1927, in Viareggio Hôtel Excelsior, provincia di Lucca, è stata attivata un'agenzia telegrafica.

BANDI DI CONCORSO

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Esame degli aspiranti alla professione di perito calligrafo.

IL PRIMO PRESIDENTE

Visto il R. decreto 25 maggio 1858, n. 216, il relativo regolamento della stessa data, ed i Regi decreti 16 ottobre 1861, n. 273, e 14 agosto 1862, n. 766;

Decreta:

E' indetto, per i giorni 8 e 9 febbraio 1928, l'esame davanti la Commissione di questa Corte di appello, per gli aspiranti alla iscrizione nell'albo dei periti calligrafi presso la stessa Corte.

Le domande, scritte su carta bollata da L. 2, dovranno essere presentate alla cancelleria della Corte entro un mese dalla data del presente decreto, insieme all'estratto dell'atto di nascita, legalizzato, da cui risulti avere l'aspirante compiuto gli anni 25, al certificato di buona condotta ed al certificato di penalità.

Napoli, addì 22 agosto 1927 - Anno V.

Il primo presidente: CARELLI.

Il cancelliere capo: G. VATRELLA.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.